

Art. 1 – Oggetto

Presentazione di domanda per i buoni spesa alimentari in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico provocato dalla situazione di emergenza sanitaria covid-19 - ai sensi dell'art.53 del d.l. n. 73 del 25.05.2021, che ha previsto un nuovo finanziamento le cui misure intendono sostenere le famiglie fragili in questa particolare situazione di emergenza economica. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare s'intendono:

- per "generi alimentari" i prodotti alimentari necessari per il normale ed ordinario sostentamento alimentare delle esigenze del nucleo familiare;
- per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4) del presente disciplinare;
- per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti, pubblicati sul sito internet comunale e comunicati ai cittadini, assegnati dall'Ente;
- per "servizi sociali", l'ufficio dei servizi sociali del Comune di Arena Po.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. L'importo del buono spesa è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
nuclei familiari costituiti da una sola persona	€ 100,00
nuclei familiari costituiti da due persone, anche conviventi, senza figli	€ 150,00
Nuclei familiari con figli maggiorenni	€ 200,00
Nuclei familiari con figli minori	€ 250,00
(nuclei familiari con figli minori e abitazione locazione)	€ 300,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

La richiesta è rivolta sia ai soggetti già beneficiari dei buoni alimentari, sia ai soggetti che non hanno presentato la domanda nella precedente procedura di erogazione dei buoni spesa; Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Arena Po, alla data di apertura del presente bando, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno;
2. Condizioni economiche disagiate, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in quanto uno o più componenti del nucleo familiare ha subito una riduzione totale o parziale del reddito a seguito di:

- ☐ Cessazione o riduzione dell'attività lavorativa in regime di lavoro autonomo (partita Iva, altre categorie come liberi professionisti)
 - ☐ Misure statali di "indennità Covid" non ancora percepite (o percepite parzialmente)
 - ☐ Licenziamenti
 - ☐ Permanere della cassa integrazione
 - ☐ Mancati rinnovi di contratto a termine
 - ☐ Per disoccupati pre-Covid, maggiori difficoltà nella ricerca del lavoro causa incertezza economica sociale da parte del mercato del lavoro
 - ☐ Perdita del lavoro, soprattutto quello stagionale (camerieri, baristi, ecc.)
 - ☐ Separazione legale/divorzio, grave malattia, o decesso, di un componente del nucleo familiare, percettore del reddito principale
3. Valore ISEE o ISEE corrente in corso di validità non superiore ad €. 12.000,00.
5. In caso di richiedenti già percettori di sostegni economici pubblici (Reddito di Cittadinanza, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni), questi verranno ammessi e liquidati solo ad esaurimento delle altre assegnazioni.
- Costituiscono criteri di priorità:
- a) non percepire alcun reddito pubblico (compreso reddito da cittadinanza),
 - b) residenza in abitazione in locazione con contratto regolarmente registrato,
 - c) presenza di figli minori
 - d) presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

L'Ufficio servizi sociali raccoglie e verifica le domande presentate, fornisce comunicazione dei nominativi dei beneficiari al Servizio Finanziario e fornisce comunicazione di inserimento nell'elenco ai beneficiari (o invia comunicazione di diniego della richiesta presentata).

Il Servizio Finanziario e Affari Generali del comune:

- Prende accordi con gli esercizi commerciali per l'attuazione delle misure previste;
- Pubblica sul sito istituzionale dell'ente il presente provvedimento con i relativi allegati.
- Pubblica sul sito istituzionale del Comune gli esercizi commerciali presso i quali è possibile utilizzare i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari;
- Predispone i pagamenti del dovuto agli esercizi commerciali in seguito dell'erogazione dei buoni spesa;

Art. 6 - Modalità di utilizzo del buono spesa

Gli esercizi commerciali presso i quali è spendibile il buono spesa sono quelli convenzionati con l'Ente.

Il beneficiario indica l'esercizio presso il quale intende spendere il buono spesa.

In caso di mancata fruizione del "buono spesa" il beneficiario dovrà provvedere alla tempestiva restituzione all'Ente.

Il "buono spesa" potrà essere utilizzato per il solo acquisto di generi alimentari.

I soggetti beneficiari devono presentare all'Ente scontrino o ricevuta fiscale comprovante l'avvenuto acquisto di generi alimentari o di prima necessità.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

Il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede d'istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 - Rapporti con gli esercizi commerciali

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione e il rischio di contagio; si provvederà a comunicare all'utente la concessione del buono e il relativo ammontare.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

I dati relativi al procedimento, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.